

COMUNE DI BRESSANVIDO

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO
Comunale per l'applicazione della tariffa sui
rifiuti e sui servizi

TARES

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento.
- Art. 2- Istituzione della tariffa.
- Art. 3- Determinazione della tariffa.
- Art. 4- Soggetti passivi.
- Art. 5- Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione.
- Art. 6- Numero di persone occupanti i locali.
- Art. 7- Esclusioni.
- Art. 8- Superficie utile.
- Art. 9- Utenze non stabilmente attive.
- Art. 10- Conguagli.
- Art. 11- Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
- Art. 12- Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche.
- Art. 13- Assegnazione delle utenze alle classi di attività.
- Art. 14- Agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata.
- Art. 15- Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per rifiuti assimilati avviati al recupero.
- Art. 16- Accertamenti.
- Art. 17- Manifestazioni ed eventi.
- Art. 18- Fatturazione e riscossione.
- Art. 19- Pagamenti
- Art. 20- Interessi di mora e sanzioni
- Art. 21- Penalità
- Art. 22- Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio (Riduzioni della tariffa).
- Art. 23- Rimborsi.
- Art. 24- Disposizioni transitorie e finali.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi, di seguito denominata TARES, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446.

Art. 2

Istituzione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa ed è estesa a tutto il territorio comunale. Essa comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.152/06, oltre che dal Regolamento comunale per la gestione del servizio.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 12 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, la tariffa è determinata sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, fatto salvo quando diversamente disposto dal presente regolamento.

3. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa determinazione di legge.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 14 comma 29 del D.L. 201/2011 come convertito con legge n. 214/2011, le tariffe, ai sensi del presente regolamento, sono e devono intendersi un "corrispettivo" e non un tributo.

5. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Determinazione della tariffa

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 14, comma 29 del D.L. n. 210/2011 convertito con legge n. 214/2011, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

2. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, in conformità a quanto previsto dal DPR n. 158/99, che è applicata e riscossa da SO.RA.RIS. SpA nella qualità di soggetto gestore del servizio.

3. La tariffa è adottata con deliberazione dell'organo comunale competente, su proposta motivata del soggetto gestore sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio e viene applicata dall'anno successivo a quello della sua determinazione, salvo eventuale proroga del termine di approvazione delle tariffe stabilite da apposita norma di legge.

4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, compresi gli investimenti ed i relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

5. La tariffa è determinata sulla base della tariffa di riferimento, secondo il metodo normalizzato approvato con DPR 27.4.1999 n. 158.

6. La tariffa deve coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed i costi relativi ai servizi indivisibili del comune ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011.

Art. 4

Soggetti passivi

1. La tariffa, è dovuta, da chiunque possieda, occupi o detenga locali, o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, e suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il titolo del possesso o detenzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla detenzione di fatto, anche se abusiva o priva di titolo. Salvo quando diversamente previsto nel presente regolamento, il proprietario che

non sia detentore dei locali, risponde dell'obbligazione tariffaria soltanto in subordine a colui che ne sia detentore.

2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi e componenti lo stesso nucleo familiare, o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione.

3. In caso di utilizzi e locazioni temporanee inferiori a sei mesi o comodato di alloggi ammobiliati e non, il cui conduttore non sia residente nel Comune, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa soltanto il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per residenza s'intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 5

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui al precedente art. 4.

2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti;
nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al proprietario dell'alloggio;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

3. Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Gestore del servizio (SO.RA.RIS. SpA), entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

5. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi del presente articolo. Essa può essere consegnata: direttamente, spedita per posta, tramite fax o posta elettronica. La denuncia può essere effettuata anche a mezzo comunicazione telefonica al gestore, il quale provvederà, tramite posta, a far pervenire al soggetto obbligato, il modello di denuncia compilato, che una volta restituito sarà l'unico documento che farà fede.

6. Il mancato adempimento dell'obbligo di sottoscrizione e restituzione del modello di denuncia predisposto sulla base di comunicazione telefonica, non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente.

7. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimasti invariati.

8. Nel caso in cui, invece, questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione, o qualunque altro elemento, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni sessanta (60), osservando le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, con effetto tariffario dall'anno successivo.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- dati identificativi del proprietario dell'immobile (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;

ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;

Per le utenze non domestiche:

dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);

dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e descrizione e codice ISTAT dell'attività, sede legale);

ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati;

indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione dalla data di variazione.

10. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se effettuata tramite fax o e-mail, nel giorno del suo ricevimento;

11. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Gestore del Servizio (SO.RA.RIS. SpA) appena intervenuta e comunque entro sessanta (60) giorni dal suo verificarsi;

12. Le variazioni di superficie denunciate, sia in aumento che in diminuzione, avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

13. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

14. Gli uffici comunali sono obbligati a comunicare al Gestore del Servizio (SO.RA.RIS. SpA) tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, ed in particolare:

Uffici Demografici: i dati su immigrati ed emigrati e la composizione dei nuclei familiari al 1° gennaio di ogni anno;

Ufficio Edilizia Privata: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;

Ufficio Commercio: estremi delle autorizzazioni e licenze rilasciate.

Art. 6

Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, al numero di persone indicate nella denuncia. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore del Servizio (SO.RA.RIS. SpA) presentando entro sessanta (60) giorni apposita denuncia di variazione.

2. L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

3. Non va presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio, quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno. Nel caso di cittadini del Comune che dimorino stabilmente presso strutture per anziani e comunità, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica dove mantengono la residenza.

4. In sede di prima applicazione il numero degli occupanti l'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per i residenti, mentre per i non residenti verrà attribuito il numero di occupanti applicato per il ruolo TARSU anno 2012.

5. La tariffa viene adeguata annualmente tenendo conto del numero di componenti e dei conviventi, risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza.

6. Alle abitazioni tenute a disposizione dal proprietario, effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti, ma non occupate, verrà associato un numero di occupanti pari a 2 (due).

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 7

Esclusioni

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile, e ciò sia che si verifichi per la loro natura sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

2. Presentano le caratteristiche di cui al punto 1:

- a) locali ed aree che non possono produrre rifiuti in quanto impraticabili, interclusi o in stato permanente di abbandono ovvero in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo l'esclusione è limitata al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di fine dei lavori, o, se antecedente, di utilizzo dell'immobile;
- b) le superfici delle attività economiche ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati ovvero pericolosi al cui smaltimento sono tenuti i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- c) balconi, verande, terrazze, tettoie e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse e non utilizzati quali superfici operative di utenze non domestiche;
- d) solai e sottotetti, anche se portanti, non collegati da scale fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
- e) i locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi agricoli;
- f) superfici coperte di altezza inferiore o uguale a mt. 1,50. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a mt. 1,50;
- g) locali riservati esclusivamente a centrali termiche, impianti tecnologici, vani ascensori, silos, celle frigorifere, forni, ecc. ove non sia compatibile o non si abbia, di regola, la presenza di persone;
- h) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, non detenuti od occupati in via esclusiva;
- i) i locali destinati esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato, ivi compresi oratori e case per l'insegnamento della religione con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto ove vengano effettuate attività di vendita o commerciali
- j) le superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva per le parti riservate ai praticanti, nonché le superfici utilizzate come servizi per il pubblico e comunque non direttamente adibite alle attività sportive ivi comprese le gradinate degli impianti sportivi;
- k) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni di carattere politico;
- l) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali, o concessi in uso continuativo ad associazioni del comune (Pro Loco-Associazioni sportive – Gruppi Alpini ecc.).

Le esclusioni di cui al presente articolo competono solamente a condizione che esse siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche, costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggetti a tariffa le aree scoperte strumentali all'attività delle utenze non domestiche.

4. Sono escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- b) aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
- c) aree verdi;
- d) aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti ed a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a) Le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.

7. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alla precedente lettera a), devono dimostrare al Gestore del Servizio (SO.RA.RIS. SpA) che nei locali interessati si formano esclusivamente rifiuti speciali, e comunque non assimilati a quelli urbani.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 8 Superficie imponibile

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998, e per le aree scoperte e le altre unità immobiliari la superficie da assoggettare è quella calpestabile, ad eccezione delle superfici escluse ai sensi dell'art. 7. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze n. 701/94;

2. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta per ogni abitazione.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani e rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione della tassa:

Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e medici, odontotecnici.....	..5%
Autofficine, carrozzerie, elettrauto.....	20%
Verniciatura, fonderie, smalterie, lucidatura mobili	20%
Metalmeccanici, lavorazione acciaio e lamiera, autodemolitori, cantieri navali, fabbri e tornitori	20%
Falegnamerie, allestimenti, insegne, materie plastiche, vetroresina	20%
Imbianchini e tinteggiatori	15%
Marmisti, lapidei, manufatti in cemento.....	20%

4. Per le attività dove vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi e non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al Gestore del Servizio (SO.RA.RIS. SpA), unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, dove è possibile, criteri di analogia con categorie similari.

5. Quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo, non si applica alle utenze la cui effettiva produzione di rifiuto viene rilevata in base al numero degli svuotamenti effettuati a ciascun utente.

Art. 9

Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:
 - a) per le utenze domestiche le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.
Dette utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante, per le abitazioni tenute a disposizione da residenti, mentre per quelle di non residenti e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero si considera un numero di occupanti pari a tre (3) e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 30 per cento sulla quota variabile;
 - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività; a dette utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta per la parte variabile in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all'anno solare;
 - c) per le utenze non domestiche: gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da tali utenti è istituita la tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a n. 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria di cui alle lettere b) e c) è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
4. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa o, comunque, altro corrispettivo da effettuare al Gestore del Servizio contestualmente all'eventuale tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dovute al Comune. L'ufficio che rilascia l'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al Gestore.

Art. 10 Conguagli

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa, se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di sessanta (60) giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese in cui viene prodotta.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 11

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, è individuata con apposito provvedimento comunale sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 e tenuto conto della specificità della realtà comunale.
2. Per ogni classe di attività indicate in tabella vengono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici delle aree di cui all'art. 7.
3. Relativamente alla parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche, per l'attribuzione del

coefficiente Kc sono applicati coefficienti previsti nella tabella 3a del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord.

4. Nel caso non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta, indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord.

5. Per quanto riguarda i servizi resi in modo individuale agli utenti, la parte variabile della tariffa relativa viene attribuita considerando la effettiva produzione di rifiuti, rilevata in base agli svuotamenti effettuati a ciascun utente. Nel caso in cui un utente non risulti aver conferito rifiuto o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore al minimo dei conferimenti eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale, si applica il minimo stesso.

6. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati sono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

7. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe si determineranno i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia tra quelli previsti alle Tabelle 3a e 4a del D.P.R. 158/1999.

Art. 12

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. Il coefficiente proporzionale di adattamento che tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza, ai fini dell'applicazione della parte fissa della tariffa sono applicati i coefficienti Ka previsti nella tabella 1a del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord.

2. Nel caso non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, si applica il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare previsto dalla tab. 2 del D.P.R. 158/1999 ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa.

3. Per quanto riguarda i servizi resi in modo individuale agli utenti, la parte variabile della tariffa relativa viene attribuita considerando la effettiva produzione di rifiuti, rilevata in base agli svuotamenti effettuati a ciascun utente. Nel caso in cui un utente non risulti aver conferito rifiuti o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore al minimo dei conferimenti eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale, si applica il minimo stesso.

4. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe si determineranno i coefficienti da applicare tra quelli previsti alle Tabelle 1a e 2 del D.P.R. 158/1999.

Art. 13

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 11 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri.

2. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 14

Agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata

1. E' concessa alle utenze domestiche la riduzione tariffaria del 10% sulla quota variabile per quanti effettuano attività di compostaggio domestico.

Art. 15

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero di rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.
3. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

Incidenza minima dei rifiuti avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti	Riduzione della quota variabile della tassa
20%	10%
40%	20%
60%	30%
80%	40%
100%	50%

4. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata, entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo, al Gestore del Servizio (SO.RA.RIS. SpA) che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.
5. La riduzione non spetta nel caso venga effettuata una raccolta individuale ai sensi dell'art. 11, comma 5.

Art. 16

Accertamenti

1. SO.RA.RIS. SpA provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, di concerto con l'Ente Comunale, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
3. A tale scopo può:
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del cc.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi a SO.RA.RIS. SpA. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine di 30 giorni, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

- SO.RA.RIS. SpA, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 17 **Manifestazioni ed eventi**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festivals, Concerti, Raduni, ecc.) viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni e SO.RA.RIS. SpA e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dall'art. 9, è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

3. In relazione ai banchi di mercato e Luna Park viaggianti che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio della gestione dei rifiuti per le aree utilizzate è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante e il Gestore del Servizio (SO.RA.RIS. SpA) e la tariffa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipulazione, è fatturato il corrispettivo risultante dall'applicazione della tariffa di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), secondo paragrafo, maggiorata di 5 volte anziché del 50%.

Art. 18 **Fatturazione e riscossione**

1. Il Gestore del Servizio (SO.RA.RIS. SpA) provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 14, commi 31 del D. L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011.

2. Ogni anno la Ditta SO.RA.RIS. SpA predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto secondo i seguenti principi informativi:

- a) il massimo periodo che intercorre fra una fattura e la successiva è un anno, il minimo periodo è un mese;
- b) la fattura prevederà la possibilità del pagamento in un'unica soluzione o in più rate (fino ad un massimo di 4) in maniera da agevolare i soggetti tenuti al pagamento. Per l'anno 2013 in sede di prima applicazione della TARES il pagamento avverrà in massimo n. 2 rate;
- c) nel primo anno di applicazione, nelle more della elaborazione della tariffa, allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione sull'utenza, SO.RA.RIS. SpA potrà provvedere ad attribuire la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative all'anno precedente, salvo conguaglio in corso d'anno.
- d) Il Gestore del Servizio potrà provvedere alla riscossione della tariffa tramite concessionario o altro soggetto abilitato.

3. Non si fa luogo a riscossione o a rimborso alcuno quando l'importo della tariffa (comprensivo di IVA) risulta inferiore o uguale ad euro 10,00.

4. Il comune affida le fasi di gestione, riscossione ed accertamento della maggiorazione di cui all'art.14 comma 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, al Gestore del Servizio che provvederà, anche tramite concessionario o altro soggetto abilitato, al riversamento delle somme riscosse in tesoreria comunale.

Art. 19 **Pagamenti**

1. Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 40 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero, tramite domiciliazione bancaria.

2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.

Art. 20
Interessi di mora e sanzioni

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti- su base annuale- per ogni giorno di ritardo dei pagamenti. Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e succ. modd. ed intt.
2. Nel caso di violazioni all'obbligo di cui all'art. 4 del presente regolamento, per le quali il Gestore del Servizio abbia posto in essere adempimenti ed operazioni specifici aggiuntivi di accertamento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 commi 40 e 41 del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla legge n. 214/2011. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari o alle richieste di informazioni inoltrate dal Gestore all'utenza, ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, si applica la sanzione da 100,00 a 500,00 euro.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Qualora l'utente richieda alla Ditta SO.RA.RIS. SpA l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere euro 30,00 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

Art. 21
Penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, la Ditta SO.RA.RIS. SpA determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1^a gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, la Ditta SO.RA.RIS. SpA si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 16. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziali elementi, la Ditta SO.RA.RIS. SpA applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su 100 mq. e 3 componenti, mentre, per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media cittadina della categoria di appartenenza, tra quelle individuate dall'art. 11 del presente regolamento.
2. Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 50 a Euro 250 con l'osservanza delle disposizioni di cui al R.D. 383/34, art. 106 come modificato dalla L. 689 del 24.11.1981.

Art. 22
Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio (Riduzioni della tariffa)

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore del Servizio, che non abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa è dovuta nella misura del 20% ai sensi dell'art. 14, comma 20 del D.L. n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011.
3. Nel caso in cui vi siano delle zone del territorio comunale dove non viene effettuata la raccolta, la tariffa è dovuta nella misura massima del 40%. In sede di determinazione della tariffa la percentuale verrà graduata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Art. 23
Rimborsi

1. L'utente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 24
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'1.1.2013.
2. L'obbligo tariffario permane in capo ai soggetti a ruolo TARSU al 31.12.2012 fino a presentazione di denuncia di variazione.
3. Dall'1.1.2013, è soppressa sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs. 507/93. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 31/12/2012, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dall'ufficio tributi del Comune.
4. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
5. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legge n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.
7. Nel caso di variazioni alla normativa vigente, ed a seguito all'approvazione del Regolamento di cui all'art. 14 comma 12 del decreto legge n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011, si provvederà ad adeguare il presente regolamento ai nuovi dettati normativi.